



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'ABRUZZO

composta dai magistrati:

Stefano Siragusa	Presidente
Marco Villani	Consigliere (Relatore)
Francesca Paola Anelli	Consigliere (Relatore)
Giovanni Guida	Primo Referendario (Relatore ed estensore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Abruzzo per l'esercizio finanziario 2020;

VISTI gli articoli 81, 97, 100, secondo comma, e 103, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 11 marzo 1953, n. 87, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e in particolare l'art. 1, comma 5, che istituisce il giudizio di parificazione del rendiconto generale della regione e dispone che alla decisione di parifica sia allegata una relazione con la quale la Corte dei conti formula le sue osservazioni in merito alla legittimità e alla regolarità della gestione e propone le misure di correzione e gli interventi di riforma che ritiene necessari, al fine, in particolare, di assicurare l'equilibrio del bilancio e migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTA la legge regionale 2 febbraio 2002, n. 3, concernente "*Ordinamento contabile della Regione Abruzzo*";

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 7 del 14 giugno 2013;

VISTE le deliberazioni della Sezione Autonomie n. 9/SEZAUT/2013/INPR del 26 marzo 2013 e n. 14/SEZAUT/2014/INPR del 15 maggio 2014;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 408/C del 30 giugno 2021 con la quale è stato approvato il "*Disegno di legge regionale recante: Rendiconto Generale per l'esercizio 2020*" e relativi allegati;

VISTA la relazione del Collegio dei revisori, pervenuta in data 21 agosto 2021 e che "*con le considerazioni, le riserve, gli inviti e le raccomandazioni riportate nel corpo del ... parere, attesta la sostanziale corrispondenza del rendiconto 2020 alle risultanze della gestione*", sollecitando "*nuovamente, l'approvazione del regolamento di contabilità*

aggiornato con le disposizioni della normativa vigente”;

VISTA la deliberazione – ordinanza n. 311/2021 del 10 settembre 2021 con la quale la Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, ha adottato lo schema di relazione sulla gestione finanziaria 2020 della Regione Abruzzo disponendone, contestualmente, al fine di avviare il contraddittorio, la trasmissione all’Amministrazione stessa e alla Procura regionale;

VISTA la sopra richiamata deliberazione - ordinanza con la quale la Sezione regionale di controllo ha, altresì, fissato l’udienza di pre-parifica, per il 22 settembre 2021 alle ore 12:00 e l’udienza di parifica per il 27 settembre 2021 alle ore 11:00;

VISTE le note della Procura regionale del 20 settembre 2021 (prot. n. 2355) e dell’Amministrazione regionale del 17 settembre 2021 (prot. n. RA/370931/DPB014), del 17 settembre 2021 (prot. n. RA/371201/DPB) e nota del 20 settembre 2021 (prot. n. RA/372533/DPB);

CONSIDERATI gli esiti del contraddittorio con l’Amministrazione regionale e la Procura regionale, in ordine alle risultanze del controllo propedeutico al giudizio di parificazione del rendiconto dell’esercizio 2020, a seguito della Camera di consiglio svoltasi in data 22 settembre 2021;

VISTE le memorie conclusionali depositate dalla Procura regionale in data 24 settembre 2021 (prot. n. 2381) e in pari data dall’Amministrazione regionale (prot. n. RA/378587/DPB014);

UDITI, nell’odierna pubblica udienza il Magistrato relatore I Ref. Giovanni Guida per il Volume I, recante: *“La gestione finanziaria del bilancio”*, il Volume II, recante: *“Attendibilità e affidabilità dei dati contabili”* e il Volume V, recante: *“Analisi finanziaria delle società partecipate e degli enti strumentali della Regione Abruzzo e gestione dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE)”* nonché: il Cons. Francesca Paola Anelli per il Volume III, recante: *“L’organizzazione amministrativa e le spese di personale - I controlli interni”* e il Cons. Marco Villani per il Volume IV, recante: *“La spesa sanitaria”*;

UDITO il Procuratore regionale f.f. dott. Roberto Leoni;

UDITO il Presidente della Giunta della Regione Abruzzo dott. Marco Marsilio;

RITENUTO IN FATTO

1. Con nota prot. regionale n. RA/286344 del 9 luglio 2021 il Direttore del Dipartimento Risorse ha comunicato a questa Sezione regionale di controllo, ai fini della parifica, l'adozione della deliberazione di Giunta regionale n. 408/C del 30 giugno 2021, avente ad oggetto "*Disegno di legge regionale recante: Rendiconto generale per l'esercizio 2020*" indicando il *link* dove poter reperire la documentazione.

2. Con nota prot. regionale n. RA/352072 del 1° settembre 2021 il Dirigente del Servizio Assistenza atti del Presidente e della Giunta regionale del Dipartimento Presidenza ha trasmesso a questa Sezione regionale di controllo, ai fini della parifica, la deliberazione di Giunta regionale n. 408/C del 30 giugno 2021, avente ad oggetto "*Disegno di legge regionale recante: Rendiconto generale per l'esercizio 2020*" corredata dal parere del Collegio dei revisori.

3. Terminata l'istruttoria e le verifiche di competenza, questa Sezione, con deliberazione - ordinanza n. 311/2021/PARI del 10 settembre 2021, ha approvato lo schema di relazione, suddiviso in cinque volumi (Volume I, recante: "*La gestione finanziaria del bilancio*"; Volume II, recante: "*Attendibilità e affidabilità dei dati contabili*"; Volume III, recante: "*L'organizzazione amministrativa e le spese di personale - I controlli interni*"; Volume IV, recante: "*La spesa sanitaria*"; Volume V, recante: "*Analisi finanziaria delle società partecipate e degli enti strumentali della Regione Abruzzo e gestione dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE)*"), disponendone, ai fini della formale instaurazione del contraddittorio tra le parti, la trasmissione alla Regione e al Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale per l'Abruzzo.

4. Con la sopra richiamata deliberazione - ordinanza questa Sezione regionale di controllo ha, altresì, fissato l'udienza di pre-parifica in data 22 settembre 2021 alle ore 12,00 prevedendo che le parti potessero depositare presso la Segreteria della Sezione, entro le ore 12:00 del giorno 20 settembre 2021, memorie e/o documenti, in riferimento anche alle criticità in particolare individuate nell'allegata bozza di relazione.

5. Al riguardo, l'Amministrazione regionale ha trasmesso:
- nota del 17 settembre 2021 (prot. n. RA/370931/DPB014), acquisita in pari data al protocollo della Sezione con n. 5031, contenente le proprie memorie relative a criticità sollevate nel Volume I;
 - nota del 17 settembre 2021 (prot. n. RA/371201/DPB), acquisita in pari data al protocollo della Sezione con n. 5035 contenenti memorie relative a criticità sollevate nel Volume III;
 - nota del 20 settembre 2021 (prot. n. RA/372533/DPB), acquisita in pari data al protocollo della Sezione con n. 5050, contenente memorie relative a criticità sollevate nel Volume V.
6. Con nota acquisita al protocollo del Presidente della Sezione con n. 374 del 20 settembre 2021 il Procuratore regionale ha trasmesso le considerazioni della Procura erariale.
7. Nell'udienza di pre-parifica del 22 settembre 2021, ai fini del contraddittorio, sono state illustrate le risultanze istruttorie e le criticità rilevate nell'attività di controllo del rendiconto 2020, il Procuratore regionale ed i rappresentanti dell'Amministrazione regionale hanno formulato oralmente le proprie considerazioni, illustrando il contenuto degli atti depositati e facendo riserva di depositare successive memorie conclusionali.
8. Con il medesimo atto n. 311/2021/PARI, questa Sezione regionale di controllo ha, altresì, fissato l'udienza per il giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Abruzzo per l'esercizio finanziario 2020 in data 27 settembre 2021, alle ore 11,00 prevedendo che le parti potessero depositare presso la Segreteria della Sezione eventuali memorie conclusionali entro le ore 12:00 del giorno 24 settembre 2021.
9. Con nota acquisita al protocollo della Sezione n. 377 del 24 settembre 2021 il Procuratore regionale ha trasmesso la Requisitoria conclusiva. Parziali memorie conclusionali sono state presentate anche da alcuni Dipartimenti regionali, con note del 24 settembre 2021 acquisita al protocollo della Sezione n. 5083 e, in particolare,

da ultimo, in data 27 settembre 2021, successivamente alla scadenza del termine fissato per il deposito da questa Sezione, è stata trasmessa ulteriore documentazione amministrativa relativa a due mandati campionati, che non era stata prodotta nel corso dell'istruttoria.

10. All'odierna udienza sono presenti: per la Procura regionale, il Procuratore regionale f.f. dott. Roberto Leoni; per l'Amministrazione regionale, il Presidente della Giunta della Regione, dott. Marco Marsilio.

In particolare, il Procuratore regionale ha concluso chiedendo alla Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, *“di esprimersi negativamente sulla parificazione del rendiconto consuntivo della Regione Abruzzo per l'anno 2020, oggetto del disegno di legge sottoposto al giudizio della Sezione regionale di controllo; in subordine, vorrà il Giudice valutare la sussistenza delle condizioni per disporre la sospensione del giudizio sino alla definizione delle pendenti questioni di legittimità costituzionale indicate in parte motiva [relative all'art. 1, commi 779, 780, 781 e 782 , della legge 27 dicembre 2017, n. 205], nonché valutare la rilevanza ai fini del decidere e la non manifesta infondatezza dell'ulteriore questione di legittimità costituzionale dell'articolo 44 della legge regionale 16 giugno 2020, n. 14, prospettata in parte motiva”*.

Infine, il Presidente della Regione Abruzzo ha ribadito le argomentazioni precedentemente illustrate in istruttoria e in sede di pre - parifica.

Ciò premesso si riportano, di seguito, le risultanze del rendiconto generale della Regione Abruzzo per l'esercizio 2020, unitamente alle relative tabelle.

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

CONTO DEL BILANCIO

Risultato della gestione di competenza

La gestione di competenza dell'esercizio 2020 chiude con un saldo finale positivo pari ad euro 121.587.483, calcolato sommando al saldo tra accertamenti e impegni (euro 117.370.759) il saldo positivo del Fondo pluriennale vincolato (euro 4.216.724).

GESTIONE DI COMPETENZA 2020	
Totale accertamenti di competenza	4.356.730.827
Totale impegni di competenza	4.239.360.067
SALDO ACCERTAMENTI/IMPEGNI	117.370.759
F.P.V. Entrata	233.129.406
F.P.V. Spese	228.912.682
SALDO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	4.216.724
SALDO GESTIONE COMPETENZA	121.587.483

Gestione residui

I residui attivi a fine 2020 ammontano a 2.312.717.862 euro, dei quali 863.452.102 euro, derivanti dalla competenza 2020, e 1.449.265.760 euro relativi ad esercizi precedenti. I residui passivi ammontano, invece, a 2.546.135.890 euro, dei quali 1.070.609.406 euro, derivanti dalla competenza 2020, e 1.475.526.484 euro relativi ad esercizi precedenti. Il saldo della gestione residui risulta essere negativo per un importo di -233.418.027 euro.

RESIDUI ATTIVI	2020
Residui iniziali all'01.01 (a)	2.473.141.724
Riscossioni in c/residui (b)	1.015.300.328
Riaccertamento residui (c)	-8.575.636
Residui esercizi precedenti (d = a - b + c)	1.449.265.760
Residui di competenza (e)	863.452.102
TOTALE RESIDUI ATTIVI al 31.12 (f= d + e)	2.312.717.862
% di riscossione dei residui (g=b/a)	41,05
% di formazione dei residui (h= e/accertamenti di competenza)	19,82
RESIDUI PASSIVI	2020
Residui iniziali all'01.01 (a)	2.639.033.746
Pagamenti in c/residui (b)	1.139.579.668
Riaccertamento residui (c)	-23.927.595
Residui esercizi precedenti (d = a - b + c)	1.475.526.484
Residui di competenza (e)	1.070.609.406
TOTALE RESIDUI PASSIVI al 31.12 (f= d + e)	2.546.135.890
% di pagamento dei residui (g=b/a)	43,18
% di formazione dei residui (h= e/impegni di competenza)	25,25
SALDO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI	-233.418.028

Gestione di cassa (competenza e residui)

Alla chiusura dell'esercizio 2020 la gestione di cassa della Regione Abruzzo presenta un risultato positivo pari a euro 780.348.073, dato dal fondo di cassa

iniziale (euro 580.099.349) aumentato delle riscossioni (euro 4.508.579.053) e diminuito dai pagamenti (euro 4.308.330.329) complessivi dell'esercizio.

	DA RENDICONTO	DA TESORIERE	DA SIOPE
FONDO CASSA ALL'01.01	580.099.349	580.099.349	580.099.349
Riscossioni	4.508.579.053	4.508.579.053	4.508.579.053
Pagamenti	4.308.330.329	4.308.330.329	4.308.330.329
FONDO CASSA AL 31.12	780.348.073	780.348.073	780.348.073

Risultato di amministrazione

Il risultato contabile di amministrazione della Regione Abruzzo al 31.12.2020 è pari a 318.017.362 euro. Dopo gli accantonamenti ed i vincoli, si registra un disavanzo di amministrazione pari a -413.324.264 euro.

DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio			580.099.349
Riscossioni	1.015.300.328	3.493.278.724	4.508.579.053
Pagamenti	1.139.579.668	3.168.750.661	4.308.330.329
Saldo di cassa al 31 dicembre			780.348.073
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate			-
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			780.348.073
Residui attivi	1.449.265.760	863.452.102	2.312.717.862
Residui passivi	1.475.526.484	1.070.609.406	2.546.135.890
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			46.736.993
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			182.175.689
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie			-
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE			318.017.362
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre			
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE			318.017.362
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12			22.155.206
Accantonamento residui perenti al 31/12 (solo per regioni)			6.410.228
Fondo anticipazione liquidità d.l. n. 35 del 2013 e s.m. rifinanziamenti			162.969.696
Fondo perdite società partecipate			9.568.270
Fondo contenzioso			69.512.905
Altri accantonamenti			68.528.032
TOTALE PARTE ACCANTONATA			339.144.338
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili			62.292.824
Vincoli derivanti da trasferimenti			304.228.931
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui			-
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente			25.675.533
Altri vincoli			-

TOTALE PARTE VINCOLATA	392.197.288
TOTALE PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI	-
TOTALE PARTE DISPONIBILE	-413.324.264

Equilibri di bilancio ex art. 40 d.lgs. n. 118/2011

Nell'esercizio 2020 si riscontrano valori positivi con riguardo alla parte corrente (A3) per 195.653.809 euro e valori negativi con riguardo a quella in conto capitale (B3) per -47.368.902 euro. L'equilibrio complessivo risulta positivo per un importo pari ad 148.284.907 euro.

EQUILIBRI DI BILANCIO	2020
Utilizzo risultato di amministrazione destinata al finanziamento delle spese correnti e al rimborso di prestiti (+)	372.998.981
Ripiano disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-)	29.948.248
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+)	34.876.184
Entrate titoli 1-2-3 (+)	3.492.203.544
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+)	-
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale (+)	-
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (+)	-
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti (+)	-
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+)	-
Spese correnti (-)	3.288.287.025
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) (-)	46.736.993
Spese Titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale (-)	4.110.350
Fondo pluriennale vincolato di spesa - Titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale (-)	2.060.081
Variazioni di attività finanziarie - equilibrio complessivo (se negativo) (-)	4.890.000
Rimborso prestiti (-)	71.703.316
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	-
Fondo anticipazione di liquidità (-)	162.969.696
A/1) Risultato di competenza di parte corrente	289.373.000
Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio di esercizio (-)	5.552.092
Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (-)	46.476.765
A/2) Equilibrio di bilancio di parte corrente	237.234.144
Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (-)	41.580.335
A/3) Equilibrio complessivo di parte corrente	195.653.809
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento (+)	-
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+)	198.253.222
Entrate in conto capitale (Titolo 4) (+)	255.852.928
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni (+)	-

Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6) (+)	-
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-)	-
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (-)	-
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-)	-
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti (-)	-
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale (-)	-
Spese in conto capitale (-)	265.805.372
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) (-)	182.175.689
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (-)	-
Fondo pluriennale vincolato per Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (di spesa) (-)	-
Spese Titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale (+)	4.110.350
Fondo pluriennale vincolato di spesa - Titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale (+)	2.060.081
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti (-)	-
Variazioni di attività finanziarie - equilibrio complessivo (se positivo) (+)	-
B/1) Risultato di competenza in c/capitale	12.295.521
Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio di esercizio (-)	-
Risorse vincolate in conto capitale nel bilancio (-)	59.664.423
B/2) Equilibrio di bilancio in c/capitale	-47.368.902
Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (-)	-
B/3) Equilibrio complessivo in c/capitale	-47.368.902
<i>d cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio</i>	-
Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie (+)	-
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie iscritto in entrata	-
Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie (+)	28.996.832
Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie (-)	33.886.832
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie (di spesa)	-
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni (-)	-
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (+)	-
Fondo pluriennale vincolato per Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (di spesa) (+)	-
C/1) Variazioni attività finanziaria - Saldo di competenza	-4.890.000
Risorse accantonate di attività finanziarie stanziare nel bilancio di esercizio (-)	-
Risorse vincolate di attività finanziarie bilancio (-)	-110.000
C/2) Variazioni attività finanziaria - Equilibrio di bilancio	-5.000.000
Variazione accantonamenti di attività finanziarie effettuata in sede di rendiconto (-)	-
C/3) Variazioni attività finanziaria - Equilibrio complessivo	-5.000.000
D/1) RISULTATO DI COMPETENZA (D/1=A/1+B/1)	301.668.521
D/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO (D/2=A/2+B/2)	189.865.242
D/3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO (D/3=A/3+B/3)	148.284.907
<i>d cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio</i>	0
SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO	
A/1 RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE	289.373.000

Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti (-)	210.029.285
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni (-)	-
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ordinario (-)	34.876.184
Risorse accantonate di parte corrente non sanitarie stanziare nel bilancio di esercizio (-)	5.552.091
Variatione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (-)	41.580.335
Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio non sanitarie	85.935.498
Entrate titoli 1-2-3 destinate al finanziamento del SSN (-)	2.680.890.737
Spese correnti finanziate da entrate destinate al SSN (+)	2.722.464.359
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali	-47.026.773

Equilibri di bilancio ex art. 9 legge n. 243/2012

I modelli attestano per il 2020 il rispetto, da parte della Regione Abruzzo, del saldo di competenza finanziaria tra entrate finali e spese finali per euro 226.258.000 quest'ultimo rappresenta il saldo algebrico tra entrate e spese finali ed il saldo obiettivo. Il saldo di cassa tra entrate finali e spese finali di cui all'art. 1, comma 710 bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è invece pari ad euro 648.695.000.

RISULTATI 2020		dati di competenza finanziaria	dati di cassa (facoltativo)
A	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	54.239.000	0
B	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI ENTRATA	231.624.000	0
C+D+E+F+G-G1	ENTRATE FINALI	4.220.815.000	3.927.355.000
H	TOTALE SPAZI FINANZIARI ACQUISITI		0
I+L+J	SPESE FINALI	4.280.420.000	3.601.599.000
M	SALDO ANTICIPAZIONE FINANZIAMENTO SANITA' (solo ai fini di cassa)		322.939.000
N	TOTALE SPAZI FINANZIARI CEDUTI	0	0
O	SPAZI ACQUISITI NON UTILIZZATI	0	0
P	SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (P=A+B+C+D+E+F+G-G1+H-I-L-J+M-N-O)	226.258.000	648.695.000
Q	OBIETTIVO DI SALDO	24.496.000	0
R	DIFFERENZA TRA IL SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI NETTO E OBIETTIVO (R = P-Q)	199.762.000	648.695.000

Vincolo quantitativo indebitamento esercizio anno 2020

Nel 2020, a fronte di una capacità di indebitamento pari ad euro 110.181.804, gli impegni per ammortamento mutui si attestano ad euro 128.381.801. Considerando l'ammontare delle rate riguardanti i debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento a carico del bilancio regionale (4.625.275 euro), si determina un risultato negativo pari a -13.574.721 euro. Nel corso dell'esercizio 2020 la Regione non ha contratto nuovi mutui.

Rendiconto 2019	Quota capitale e quota interesse dei mutui in ammortamento	Importi in euro
A) Ammontare del Titolo I dell'entrata		3.027.425.334
B) Entrate Titolo I vincolate		2.476.516.311
C) Ammontare del Titolo I dell'entrata su cui calcolare l'indebitamento (<i>entrate tributarie nette</i>)		550.909.022
D) Rata massima destinabile ad ammortamento di mutui (<i>20% del Titolo I depurato</i>)		110.181.804
E) Totale mutui e prestiti in ammortamento (<i>annualità</i>)	128.381.801	-
F) Totale mutui e prestiti autorizzati con il bilancio d'esercizio		-
G) Contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento		-
H) Ammontare rate riguardanti i debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento a carico del bilancio regionale		4.625.275
SOMMA DISPONIBILE PER AMMORTAMENTO NUOVI MUTUI (M=D-E-F+G+H)		-13.574.721

CONTO DEL PATRIMONIO

Lo Stato patrimoniale espone un Patrimonio netto negativo pari a euro - 881.025.691, dato dalla differenza tra il totale attività, pari a 3.581.671.566 euro e il totale delle passività, pari a 4.462.697.257 euro.

ATTIVITA'	
Immobilizzazioni	510.551.538
Attivo circolante	3.071.120.028
Ratei e risconti	-
TOTALE ATTIVITA'	3.581.671.566
PASSIVITA'	
Fondo rischi e oneri	147.609.207
Debiti	3.655.270.099

Ratei, risconti e contributi agli investimenti	659.817.951
TOTALE PASSIVITA'	4.462.697.257
Conti d'ordine	228.912.683
DIMOSTRAZIONE DEL SALDO PATRIMONIALE:	
- Totale patrimoniale attività	3.581.671.566
- Totale patrimoniale passività	4.462.697.257
SALDO PATRIMONIALE DELL'ESERCIZIO	-881.025.691
PATRIMONIO NETTO	IMPORTO
FONDO DI DOTAZIONE	-1.712.951.472
RISERVE	704.519.892
RISULTATO ECONOMICO D'ESERCIZIO	127.405.889
PATRIMONIO NETTO	-881.025.691

CONTO ECONOMICO

Nell'esercizio 2020 il conto economico presenta un risultato d'esercizio positivo pari a 127.405.889 euro.

CONTO ECONOMICO	2020
A) Componenti positivi della gestione	3.690.742.480
B) Componenti negativi della gestione	3.493.322.831
Differenza tra componenti positivi e negativi (A-B)	197.419.649
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	
Proventi finanziari	682.789
Oneri finanziari	56.678.485
Totale proventi e oneri finanziari (C)	-55.995.696
RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITÀ FINANZIARIE	
Rivalutazioni	260.679
Svalutazioni	3.306.307
Totale rettifiche (D)	-3.045.628
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	
Proventi straordinari	42.147.168
Oneri straordinari	48.735.963
Totale proventi e oneri straordinari (E)	-6.588.795
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	131.789.531
Imposte	4.383.642
RISULTATO D'ESERCIZIO	127.405.889

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il giudizio di parificazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha ad oggetto l'accertamento della regolarità del rendiconto generale della Regione secondo i parametri costituzionali di equilibrio e di coordinamento della finanza pubblica, nonché delle leggi statali e regionali di contabilità e bilancio richiamate in premessa, con particolare riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ai principi contabili allegati. Il rendiconto generale della Regione è parificato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi dell'art. 39 del T.U. di cui al R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, secondo cui *“la Corte verifica il rendiconto generale [...] e ne confronta i risultati tanto per le entrate, quanto per le spese ponendoli a riscontro con le leggi del bilancio. A tale effetto verifica se le entrate riscosse e versate ed i resti da riscuotere e da versare risultanti dal rendiconto, siano conformi ai dati esposti nei conti periodici e nei riassunti generali trasmessi alla Corte dai singoli ministeri; se le spese ordinate e pagate durante l'esercizio concordino con le scritture tenute o controllate dalla Corte ed accerta i residui passivi in base alle dimostrazioni allegate ai decreti ministeriali di impegno ed alle proprie scritture”*. Ne deriva che l'oggetto della decisione di parifica è costituito dalla regolarità-legittimità del conto generale e, conseguentemente, *“oggetto della decisione è un “conto” (ossia, il rendiconto generale) ed i suoi saldi. Essa può rilevare l'eventuale sussistenza di illegittimità che, ove sanate, sarebbero in grado di mutare i saldi che tale conto esprime”* (Corte dei conti, sez. reg. controllo Campania, n. 217/2019/PARI). Nella relazione allegata alla decisione di parifica, invece, viene esaminata la complessa attività svolta dalla Regione (Corte dei conti, sez. riunite in sede di controllo n. 7/2013), formulando *“osservazioni in merito alla legittimità e alla regolarità della gestione”* e proponendo *“le misure di correzione e gli interventi di riforma che ritiene necessari al fine, in particolare, di assicurare l'equilibrio del bilancio e di migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa”* (art. 1 co. 5 d.l. n. 174/2012);

1.1. La Sezione ha esaminato il Rendiconto generale della Regione Abruzzo per l'esercizio finanziario 2020, nelle sue componenti, sopra rappresentate, del Conto del bilancio, del Conto economico e dello Stato patrimoniale con i relativi allegati.

2. Preliminarmente ritiene il Collegio di dover scrutinare la richiesta principale formulata dalla Procura regionale di *“esprimersi negativamente sulla parificazione del rendiconto consuntivo della Regione Abruzzo per l'anno 2020, oggetto del disegno di legge sottoposto al giudizio della Sezione regionale di controllo”*; tale richiesta, in via di sintesi, appare principalmente fondarsi:

- per quanto attiene alla verifica di attendibilità e affidabilità dei dati contabili, sulla circostanza che *“l'incompletezza e la lacunosità dei controlli affidati alla Sezione regionale e all'organo di revisione ostano ... alla possibilità di esprimere un giudizio positivo sull'attendibilità delle scritture contabili della Regione con le relative conseguenze in termini di mancata parificazione del rendiconto”*;
- in merito all'entità del risultato di amministrazione, sulla considerazione che l'attendibilità dello stesso sarebbe minata dalla presenza di un'elevata quantità di residui attivi ultra-quinquennali (€/mln 138,06), in riferimento ai quali si dubita dell'esistenza delle ragioni giuridiche del mantenimento dei relativi crediti in bilancio, ma anche in relazione alla loro effettiva riscuotibilità;
- sul rilievo che la quantificazione della quota disponibile dell'avanzo di amministrazione rappresentata nel disegno di legge di approvazione del rendiconto presenterebbe profili di non trascurabile criticità, in ordine alla determinazione del FCDE o alla sufficienza delle risorse accantonate per fare fronte a passività allo stato solo potenziali (Fondo per perdite società partecipate e Fondo passività potenziali);
- per quanto attiene la rappresentazione del patrimonio, sulla considerazione che la mancata o non corretta evidenziazione di alcune poste creditorie nei confronti di organismi regionali potrebbero impattare *“negativamente sulla corretta*

rappresentazione dei dati economico-patrimoniali e potrebbero interferire con la parificazione delle corrispondenti poste di bilancio”.

2.1. Il Collegio ritiene che la richiesta principale della Procura erariale non possa trovare accoglimento, in quanto le predette postulate criticità non appaiono *ex se* poter inficiare la complessiva rappresentazione contabile recata dal rendiconto in esame, condizione che giustificerebbe la mancata parificazione dello stesso nella sua interezza; le stesse criticità appaiono, di contro, costituire il presupposto per la successiva disanima della legittimità delle singole iscrizioni in bilancio delle relative poste, attraverso uno scrutinio dei singoli capitoli di bilancio interessati. Sul piano fattuale deve, altresì, al riguardo evidenziarsi che nessun diretto impatto sulla complessiva veridicità della rappresentazione contabile contenuta nel rendiconto in esame appare ricollegabile alle criticità, rilevanti senza dubbio sul piano gestionale, che hanno connotato la verifica campionaria svolta dal Collegio dei revisori della Regione; in merito a quest’ultima, peraltro, giova ricordare che il predetto Collegio ha, comunque, potuto completare l’attività di verifica su circa il 60 per cento dei residui attivi campionati e il 70 per cento di quelli passivi campionati. In riferimento all’attività di verifica a campione svolta da questa Sezione, i due mandati, per i quali la Regione, a seguito di puntuale sollecitazione rinnovata in sede di pre-parifica, ha trasmesso la relativa documentazione amministrativa di supporto solo in data 24 settembre 2021 successivamente al deposito della memoria conclusionale della Procura erariale, hanno un valore monetario pari a circa l’uno per cento del campione esaminato e il controllo effettuato *in limine* all’odierno giudizio non ha evidenziato profili di significativa criticità. Per quanto riguarda la posta di bilancio di maggior valore oggetto di contestazione, relativa al totale dei residui attivi oltre il quinquennio e pari ad € 523.562.519, essa corrisponde a circa il 23 per cento del totale dei residui attivi conservati in bilancio. A ciò si aggiunge che la verifica sul mantenimento dei residui presuppone un’analisi specifica del titolo giuridico su cui si fonda l’iscrizione del singolo residuo, mentre la difficoltà di riscossione legata alla vetustà del residuo può ridondare in una eventuale sottostima dell’accantonamento

a FCDE. In riferimento a quest'ultimo profilo e a quello correlato alla verifica degli altri vincoli/accantonamenti incidenti sul risultato di amministrazione, le criticità evidenziate dalla Procura, anche alla luce delle risultanze dell'attività istruttoria in atti, non appaiono idonee a impingere la complessiva rappresentazione contabile in esame.

3. Ciò posto, la Sezione ha inteso verificare, in particolare, i piani di rientro dal *deficit* esaminandoli sia nella fase previsionale che a rendiconto. Emerge, anche in relazione all'esercizio finanziario 2020, l'applicazione, da parte della Regione, nella determinazione quantitativa delle rate di ammortamento dei disavanzi rinvenienti dagli esercizi 2014 e 2015, dell'art. 1, commi 779, 780 e 782 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

3.1. In occasione dei giudizi di parificazione per l'esercizio finanziario 2018 e 2019, questa Sezione, nel valutare la correttezza delle rate di ammortamento del *deficit*, ha ritenuto - anche alla luce della più recente giurisprudenza della Corte costituzionale - rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme di legge che disciplinano tempi e modi di recupero del disavanzo in deroga all'art. 42, comma 12, del d.lgs. n. 118/2011. Conseguentemente, con ordinanza n. 42/2020/PARI, in relazione al rendiconto 2018, ha sollevato questione di legittimità costituzionale in riferimento alle disposizioni di seguito ricordate:

- dell'art. 1, commi 779, 780 e 782 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge della Regione Abruzzo 5 febbraio 2018, n. 7, in riferimento ai parametri stabiliti dagli artt. 81, 97 e 119, primo e sesto comma, della Costituzione, in combinato disposto con gli artt. 2, 3 e 1 della Costituzione sia sotto il profilo della lesione dell'equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio, sia per contrasto con gli interdipendenti principi di copertura pluriennale della spesa e di responsabilità nell'esercizio del mandato elettivo;
- dell'art. 1, commi 779, 780 e 782 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge della Regione Abruzzo 5 febbraio 2018, n. 7, in

riferimento ai parametri stabiliti dagli artt. 97, 81 e 41 della Costituzione, e degli artt. 3 e 117, comma 1, della Costituzione, per violazione del parametro interposto dell'art. 1, Protocollo 1, CEDU;

- dell'ultimo periodo del comma 779 dell'art. 1 della legge n. 205/2017 ovvero alla norma secondo cui *“Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano anche con riferimento al disavanzo al 31 dicembre 2015”*, in riferimento ai parametri stabiliti dagli artt. 81, 97 e 119, primo e sesto, comma della Costituzione, in combinato disposto con gli artt. 2, 3 e 1 della Costituzione sia sotto il profilo della lesione dell'equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio, sia per contrasto con gli interdipendenti principi di copertura pluriennale della spesa e di responsabilità nell'esercizio del mandato elettivo; nonché in riferimento ai parametri stabiliti dagli artt. 97, 81 e 41 della Costituzione, e degli artt. 3 e 117, comma 1, della Costituzione, per violazione del parametro interposto dell'art. 1, Protocollo 1, CEDU;
- dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge della Regione Abruzzo 5 febbraio 2018, n. 7, recante *“Bilancio di previsione finanziario 2018/2020”* nella parte in cui, omettendo di valutare gli andamenti dei pregressi esercizi, non prevede alcuno stanziamento di spesa per il recupero del *deficit* rinveniente dagli esercizi finanziari 2015 e 2016, in riferimento agli artt. 81, 97 e 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma, della Costituzione per violazione dei parametri interposti dell'art. 50 e dell'art. 42 comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Con successiva ordinanza n. 16/2021/PARI, in relazione al successivo rendiconto 2019, la Sezione ha sollevato un'ulteriore questione di legittimità costituzionale riferita alle disposizioni e ai parametri di seguito indicati:

- dell'art. 1, commi 779, 780 e 782 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dell'art. 8, comma 1, lettera a) e lettera c) della legge della Regione Abruzzo 31 gennaio 2019, n. 2, in riferimento ai parametri stabiliti dagli artt. 81, 97 primo e secondo comma e 119, primo e sesto comma, della Costituzione, in combinato disposto

con gli artt. 2, 3 e 1 della Costituzione sia sotto il profilo della lesione dell'equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio, sia per contrasto con gli interdipendenti principi di copertura pluriennale della spesa e di responsabilità nell'esercizio del mandato elettivo;

- dell'art. 1, commi 779, 780 e 782 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dell'art. 8, comma 1, lettera a) e lettera c), della legge della Regione Abruzzo 31 gennaio 2019, n. 2, in riferimento ai parametri stabiliti dagli artt. 97, 81 e 41 della Costituzione, e degli artt. 3 e 117, comma 1, della Costituzione, per violazione del parametro interposto dell'art. 1, Protocollo 1, CEDU;
- dell'ultimo periodo del comma 779 dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017 ovvero della norma secondo cui "Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano anche con riferimento al disavanzo al 31 dicembre 2015", e dell'art. 8, comma 1, lettera c) della legge della Regione Abruzzo 31 gennaio 2019, n. 2 in riferimento ai parametri stabiliti dagli artt. 81, 97 primo e secondo comma e 119, primo e sesto comma della Costituzione, in combinato disposto con gli artt. 2, 3 e 1 della Costituzione sia sotto il profilo della lesione dell'equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio, sia per contrasto con gli interdipendenti principi di copertura pluriennale della spesa e di responsabilità nell'esercizio del mandato elettivo; nonché in riferimento ai parametri stabiliti dagli artt. 97, 81 e 41 della Costituzione, e degli artt. 3 e 117, comma 1, della Costituzione, per violazione del parametro interposto dell'art. 1, Protocollo 1, CEDU.

3.2. Come osservato anche dalla Procura erariale, con valutazioni condivise da questo Collegio *"in assenza delle norme sottoposte al giudizio della Consulta e in applicazione del previgente quadro normativo costituito dall'art. 9, co. 5 del D.L. 78/2015 e dall'art. 42, co. 12 D. Lgs. 118/2011, avrebbe dovuto contenere previsioni ben superiori allo stanziamento approvato di €/mnl 29,94 e quantificate correttamente dalla Sezione in complessivi € 134,77 mnl derivanti dalla somma tra € 51,08 mnl (1/10 del disavanzo 2014) ed € 83,68 mnl (quota residua del disavanzo 2015 non ancora ripianata). Ne discende che l'intero ciclo del bilancio della Regione (programmazione, gestione e rendicontazione) è stato*

influenzato dall'applicazione delle norme statali sulle quali pende il giudizio della Corte costituzionale. È evidente, a fronte dell'entità degli importi che vengono qui in considerazione, che il pur apprezzabile sforzo profuso dall'Amministrazione nell'accantonare nel risultato di amministrazione la somma di ulteriori €/mnl 29,95 sul fondo denominato "Fondo passività potenziali e piano di rientro giudizio legittimità costituzionale" (appositamente costituito per fronteggiare gli effetti negativi di un eventuale pronuncia di accoglimento da parte della Consulta) risulta del tutto insufficiente ad escludere la perdurante rilevanza della questione".

3.3. Il Collegio ritiene, pertanto, dover accogliere la subordinata domanda spiegata dalla Procura erariale e di disporre la sospensione del giudizio sino alla definizione delle predette pendenti questioni di legittimità costituzionale; nel caso di specie, infatti, trova applicazione l'istituto della "sospensione impropria" del presente giudizio (su cui cfr. Corte dei conti, SS.RR. in sede giur. ord. n. 4/2021), quale strumento maggiormente conforme ai principi di economia dei mezzi processuali e di ragionevole durata del processo, in quanto, da un lato, si evitano agli uffici, alle parti – già messe nella piena cognizione delle contestazioni in esame - ed alla medesima Corte costituzionale, dispendiosi adempimenti correlati alla rimessione di un'ulteriore questione di costituzionalità, del tutto corrispondente a quelle già sollevate con le ordinanze sopra ricordate, dall'altro, come efficacemente evidenziato dal Consiglio di Stato (Ad. Plen., 15 ottobre 2014, ord. n. 28) si previene il rischio di prolungare la durata del giudizio di costituzionalità (e di riflesso di quelli *a quo*); ciò, al contempo, non appare determinare alcuna lesione del contraddittorio, in quanto le parti, sono edotte della pendenza della questione di legittimità costituzionale e non hanno fatto richiesta di poter nuovamente interloquire davanti al giudice delle leggi, sollecitando una nuova formale rimessione della questione.

3.4. Milita, peraltro, nel senso della necessaria sospensione del presente giudizio, la circostanza, che, con le decisioni di questa Sezione sopra ricordate, sono stati sospesi i giudizi di parificazione relativi ai rendiconti 2018-2019. Come chiaramente evidenziato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 49/2018), "il

principio di continuità degli esercizi finanziari pubblici, che è uno dei parametri teleologicamente collegati al principio dell'equilibrio pluriennale del bilancio di cui all'art. 81 Cost., esige che ogni rendiconto sia geneticamente collegato alle risultanze dell'esercizio precedente, dalle quali prende le mosse per la determinazione delle proprie", con la conseguenza che un'eventuale pronuncia di parificazione da parte di questa Sezione sul rendiconto 2020, antecedentemente alla definizione del giudizio relativo ai precedenti rendiconti, sarebbe inutiliter data.

4. Da ultimo, anche per ulteriori ragioni di economia processuale, il Collegio si riserva di affrontare, in sede di continuazione del presente giudizio, a seguito di risoluzione dei pendenti incidenti di costituzionalità, sia gli effetti del conseguente *decisum* costituzionale sia la rilevanza e la fondatezza dell'ulteriore questione di costituzionalità, posta dalla Procura erariale, relativa agli interventi di sostegno finanziario in favore del Centro Agro-Alimentare La Valle della Pescara s.c.a.r.l. previsti dall'articolo 44 della legge regionale 16 giugno 2020, n. 14 per contrasto con i principi fissati dal TUSP, che sarebbero espressione dei valori posti dagli artt. 81, primo comma, 97, primo comma, e 119, primo comma, della Costituzione. Ad avviso del Collegio tale questione deve essere affrontata, con la formazione di specifico contraddittorio sul punto alla luce degli artt. 7 c.g.c. e 101 c.p.c., in considerazione anche della concreta attuazione della predetta disposizione e degli atti amministrativi *in itinere* di cui si è dato conto nell'istruttoria condotta dalla Sezione, in relazione anche alla compatibilità con la disciplina recata dal d.lgs. n. 118/2011 in tema di limiti alla concessione di crediti, in forma di anticipazioni di liquidità nei confronti dei propri enti ed organismi strumentali e delle proprie società controllate o partecipate (cfr. punto 5.5. del principio contabile 4.2. allegato al d.lgs. 118/2011), nonché degli ulteriori interventi normativi regionali recati da ultimo dall'art. 9 della l.r. 18 maggio 2021, n. 10, che appaiono di analogo contenuto, in favore di altri organismi regionali.

5. Tutto quanto sopra esposto e considerato, alla luce delle conclusioni orali della Procura regionale e del Presidente della Regione Abruzzo, nonché delle verifiche svolte in base all'art. 39, del T.U. delle leggi sulla Corte dei conti,

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, sulla base dei controlli svolti e delle richieste formulate in giudizio;

RIGETTA

la richiesta principale formulata dalla Procura erariale di "esprimersi negativamente sulla parificazione del rendiconto consuntivo della Regione Abruzzo per l'anno 2020";

ACCOGLIE

la richiesta gradata avanzata dalla Procura erariale e, per l'effetto,

DISPONE

la sospensione del giudizio di parificazione del Rendiconto generale della Regione Abruzzo per l'esercizio 2020 nelle more della decisione della Corte costituzionale sulle questioni già rimesse con le ordinanze n. 42/2020 e n. 16/2021 di questa Sezione;

SI RISERVA

la valutazione in ordine alla rilevanza e alla fondatezza dell'ulteriore questione di costituzionalità, posta dalla Procura erariale, relativa agli interventi di sostegno finanziario in favore del Centro Agro-Alimentare La Valle della Pescara s.c.a.r.l. previsti dall'articolo 44 della legge regionale 16 giugno 2020, n. 14 per contrasto con i principi fissati dal TUSP (d.lgs. n. 175 del 2016 e ss mm e ii), che si ritengono espressione dei valori posti dagli artt. 81, primo comma, 97, primo comma, e 119, primo comma, della Costituzione;

RILEVA

d'ufficio che la prospettata questione di costituzionalità deve essere affrontata, con la formazione di specifico contraddittorio sul punto alla luce degli artt. 7 c.g.c. e 101 c.p.c., in considerazione anche della concreta attuazione della predetta disposizione e degli atti amministrativi *in itinere* di cui si è dato conto nell'istruttoria condotta dalla Sezione, in relazione anche alla compatibilità con la disciplina recata dal d.lgs. n. 118/2011 in tema di limiti alla concessione di crediti, in forma di anticipazioni di liquidità nei confronti dei propri enti ed organismi strumentali e delle proprie società controllate o partecipate (punto 5.5. del principio contabile 4.2. allegato al d.lgs. 118/2011), nonché degli ulteriori interventi normativi regionali, di analogo contenuto, recati da ultimo dall'art. 9 della l.r. 18 maggio 2021, n. 10, in favore di altri organismi regionali.

ORDINA

che, a seguito del deposito, copie della presente decisione e della relazione, rese ai sensi degli artt. 39, 40 e 41 del T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e dell'art. 1, comma 5, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, siano trasmesse, a cura della Segreteria, al Presidente della Regione Abruzzo, al Presidente del Consiglio regionale d'Abruzzo e al Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale per l'Abruzzo.

Così deciso in L'Aquila, nella Camera di consiglio del 27 settembre 2021.

L'Estensore
Giovanni GUIDA
f.to digitalmente

Il Presidente
Stefano SIRAGUSA
f.to digitalmente

Depositata in Segreteria

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Lorella GIAMMARIA